



TRIBUNALE DI PADOVA

Presidenza

Ai Magistrati del settore civile

Ai Direttori amministrativi e alle cancellerie del settore civile

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Oggetto: nuovo art. 473-bis.51 c.p.c.- Procedimento su domanda congiunta

Come è noto a decorrere dal 28.2.2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, è stata introdotta nel Libro Secondo, Titolo IV bis, Capo Terzo – Disposizioni speciali -, Sezione Seconda, del codice di procedura civile una specifica disciplina per i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni - artt. 473-bis.47/473-bis.51 -.

In particolare l'art. 473-bis.51 c.p.c. si occupa dei procedimenti su domanda congiunta.

Facendo seguito a precise richieste degli Avvocati che trattano la materia, in ordine alla documentazione che deve essere prodotta in allegato al ricorso e alla possibilità del cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in caso di domanda congiunta, si ritiene opportuno, sentiti in apposita riunione la Presidente della prima sezione civile e i giudici del gruppo specializzato famiglia/diritti reali/successioni / giudice tutelare, dare le seguenti indicazioni.

Non si reputa ammissibile, in caso di domanda congiunta, il cumulo di domande di separazione e divorzio e quindi l'estensione della disciplina dettata dall'art. 473-bis.49 c.p.c. ai procedimenti disciplinati dall'art. 473-bis.51 c.p.c..

Tale conclusione si ritiene sia desumibile sia dalla formulazione letterale dell'art. 473-bis.49 c.p.c., sia dal principio consolidato in giurisprudenza inerente la pacifica nullità degli accordi divorzili stipulati dai coniugi in sede di separazione personale, invalidità quindi del negozio da tener ben distinta dall'improcedibilità della domanda di divorzio fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Conseguentemente i ricorsi congiunti che prevedano il cumulo di domande di separazione e divorzio saranno dichiarati inammissibili, previo sollevamento d'ufficio, ex art. 101, comma 2, c.p.c., della relativa eccezione e fissazione di udienza nel corso della quale e/o nelle note scritte, in caso di udienza cartolare, i coniugi potranno comunque confermare, al fine di salvare la domanda di separazione, la loro volontà limitatamente agli accordi presi per la separazione consensuale. In tal caso la dichiarazione di inammissibilità riguarderà solo la domanda di divorzio, ove non espressamente rinunciata dalle parti.

In relazione alla documentazione da allegare al ricorso congiunto, si ritiene che sostanzialmente nulla sia mutato rispetto alla disciplina e alla prassi previgente.

In particolare, sebbene il comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c. preveda che il ricorso contenga, oltre alle indicazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 473-bis. 12, primo comma, c.p.c. - la norma in realtà fa erroneamente riferimento ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma primo -, anche e solo le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, si ritiene, così come è sempre avvenuto, che le parti debbano depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

Non è invece necessario che le parti depositino gli altri documenti indicati nell'art. 473-bis.12, comma terzo, c.p.c. (documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni), essendo sufficiente che, in relazione all'eventuale titolarità di diritti reali , partecipazioni societarie, depositi titoli, depositi di conto corrente, ecc..., si forniscano al giudice le informazioni ed indicazioni necessarie.

Resta salva infatti la possibilità per il giudice, come del resto previsto dal comma terzo dell'art. 473-bis.51 c.p.c., di chiedere all'udienza i chiarimenti e l'integrazione della documentazione ritenuta di volta in volta necessaria nel caso di specie – in particolare quella di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c..

Non si ritiene inoltre necessario che al ricorso congiunto sia allegato il piano genitoriale di cui all'art. 473bis.12, comma quarto, c.p.c.

Va altresì sottolineato e ricordato che:

la domanda congiunta deve essere sottoscritta anche personalmente dalle parti;

il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale anche dei figli minori e dei figli maggiorenni non autonomi economicamente o portatori di handicap grave;

l'udienza cartolare può e deve essere chiesta esclusivamente nel ricorso e non dopo il deposito dello stesso.

Si invitano quindi i destinatari in indirizzo ad attenersi a quanto sopra indicato

Si pubblichi nel sito del Tribunale

Padova, 7.4.2023

Il Presidente

Contemp four Contents Santinello